

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

4^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

58° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 22 SETTEMBRE 1999

Presidenza del presidente DI BENEDETTO

INDICE

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE	Pag. 2, 5
GUERRINI, <i>sottosegretario di Stato per la di-</i> <i>fesa</i>	3
RUSSO SPENA (<i>Misto</i>).	4

I lavori hanno inizio alle ore 14,40.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della seguente interrogazione:

RUSSO SPENA. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che i giovani di leva Vincenzo Bellopiede e Valerio Ferrara, residenti in Campania, assolto il CAR, sono stati inviati ad espletare il servizio militare presso la caserma di Piacenza - Genio pontieri compagnie attrezzature speciali, 1° battaglione, 2° reggimento, quindi oltre i 100 chilometri dal comune di residenza pertanto in violazione dell'articolo 110 della legge n. 665 del 1986 – in ordine alla distanza – e dell'articolo 3 della legge n. 241 del 1990 in ordine alla mancata motivazione della predetta assegnazione;

che con ricorsi notificati il 3 luglio 1998 veniva richiesto al TAR della Campania, sezione di Napoli, l'annullamento, previa sospensiva, di detta assegnazione;

che nella camera di consiglio del 6 agosto 1998 il tribunale, adito con ordinanze nn. 1801 in relazione al ricorso n. 7262 Vincenzo Bellopiede e 1802/98 in relazione al ricorso n. 7263 Valerio Ferrara, dichiarava: «Ritenuto che, in relazione alla destinazione assegnata al ricorrente, il presente ricorso non appare del tutto sfornito di fondamento giuridico, stante la natura precettiva della disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 100, della legge n. 662 del 1996; considerato pertanto che l'intimata amministrazione militare deve valutare la possibilità di una diversa destinazione del ricorrente medesimo, ai sensi della richiamata normativa, entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione (o notificazione, se anteriore) della presente ordinanza (*omissis*), accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione»;

che in data 10 agosto 1998 le ordinanze venivano notificate sia al distretto militare di Napoli – organo periferico preposto dell'amministrazione intimata – che alla caserma di Piacenza dove i giovani, tuttora, sono trattenuti;

che in ordine alla mancata ottemperanza dell'amministrazione militare circa le ordinanze di cui sopra, sia dal comandante della caserma di Piacenza che dal distretto militare di Napoli, e, infine, dal colonnello Aldo Caccavale, dirigente della IV Divisione Levadife – a cui le procedure sono state trasferite dall'ufficio contenzioso fino ad agosto competente in materia – viene «riferito» di una non meglio precisata direttiva (il distretto mi-

litare di Napoli parla di «circolare ministeriale») in ragione della quale non viene data esecuzione all'ordine del giudice,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che debba essere data immediata esecutività alle ordinanze emesse dal TAR di Napoli;

se non reputi che vi sia stata l'inottemperanza del Ministero della difesa all'ordine di sospensione dell'assegnazione e se non ravvisi l'opportunità di intervenire verso i responsabili di tale inadempienza;

quale sia il contenuto della «direttiva» e/o «circolare» a cui i preposti uffici fanno riferimento e se non se ne intenda verificare la legittimità.

(3-02226)

GUERRINI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. A seguito del ricorso avverso la cartolina precetto inoltrato dai giovani arruolati Vincenzo Bellopiede e Valerio Ferrara, il TAR della Campania, sezione di Napoli, si è pronunciato con due ordinanze cautelari (n. 1801/98 e n. 1802/98, datate 6 agosto 1998), sospendendo l'efficacia degli atti impugnati ed intimando all'Amministrazione della difesa di «valutare la possibilità di una diversa destinazione del ricorrente», entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione o notifica delle ordinanze.

Con questo dispositivo il tribunale adito non ha sospeso per intero l'efficacia del provvedimento impugnato ma, ferma restando la validità dello stesso ai fini della validità della chiamata alle armi, ha inciso esclusivamente sulla sede assegnata al giovane per l'espletamento del servizio militare. Ciò in quanto, come affermato dallo stesso interrogante, a fondamento del provvedimento impugnato non vi era alcuna motivazione che giustificasse la deroga al principio generale stabilito dall'articolo 1, comma 110, della legge n. 662 del 1996 e successive modificazioni.

Infatti, in ossequio alla normativa vigente, il servizio militare di leva è prestato presso unità o reparti aventi sede nel luogo più vicino al comune di residenza dei militari e possibilmente distanti non oltre 100 chilometri da essa, sempre che ciò «non sia incompatibile con le direttive strategiche e le esigenze logistiche delle Forze armate». Dal testo letterale delle disposizioni in esame risulta evidente che non sussiste un diritto incondizionato a prestare il servizio militare presso enti o reparti distanti non oltre 100 chilometri dal luogo di residenza. In altre parole, l'Amministrazione della difesa può derogare al principio stabilito da detta norma, ma ha l'obbligo di motivare detta deroga (articolo 3 della legge n. 241 del 1990) in relazione alle direttive strategiche e alle esigenze logistiche delle Forze armate.

L'Amministrazione della difesa, nel dare esecuzione alle ordinanze in argomento, ha adottato per entrambi gli interessati un nuovo provvedimento di assegnazione in data 17 e 18 settembre 1998, confermando la sede di servizio in precedenza assegnata e ponendo a base del nuovo provvedimento le motivazioni della deroga al principio di cui al comma 110 dell'articolo 1 della legge n. 662 del 1996, eliminando i vizi riscontrati dal giudice di primo grado in sede cautelare (mancata motivazione della

cartolina precetto). Questa linea operativa, adottata anche in seguito all'autorevole avviso dell'Avvocatura generale dello Stato, si è resa necessaria per adeguare l'azione dell'Amministrazione all'obbligo della motivazione dei provvedimenti amministrativi di cui all'articolo 3 della legge n. 241 del 1990.

Pertanto la Difesa, al fine di adeguare tutte le assegnazioni in deroga al criterio dei 100 chilometri, sia per il periodo relativo all'addestramento che per quello di servizio, ha provveduto - a partire dal 3° contingente 1998 - a formalizzare le motivazioni nei casi in cui la sede di servizio risulti più lontana del limite previsto dalla legge.

Per quanto concerne la direttiva o circolare cui si riferisce l'interrogante, si precisa, che la Direzione generale competente ha disposto che tutte le ordinanze in argomento siano trasmesse nel modo più celere possibile, anche a mezzo fax, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

In conclusione, l'azione posta in essere dall'Amministrazione della difesa risulta legittima, efficace e trasparente, tendendo a contemperare le prioritarie esigenze operative delle Forze armate con gli interessi dei giovani di leva, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trasparenza e nei limiti consentiti dalle attuali necessità operative e logistiche.

RUSSO SPENA. Signor Presidente, non posso che dichiararmi insoddisfatto della risposta del Sottosegretario, soprattutto perché non è la prima volta che discutiamo dell'argomento in questione.

A mio giudizio, il Ministero della difesa, anche alla luce delle disposizioni normative e delle stesse ordinanze, dovrebbe avere parametri di giudizio che restringano al massimo possibile, compatibilmente con l'organizzazione del servizio, i casi di sostanziale non adempimento delle disposizioni di legge. Nel caso specifico, ritengo ricorra in qualche modo un odioso pregiudizio nei confronti dei giovani richiamati. La sentenza del TAR, essendo immediatamente esecutiva, avrebbe meritato dal Ministero della difesa un'attenzione maggiore nella sua esecuzione. Inoltre, non condivido il fatto di ritenere superato il vizio di legittimità riconosciuto dal TAR esclusivamente attraverso una valutazione che mi sembra più un alibi che una reale esecuzione della decisione stessa.

Reputo il punto in questione veramente molto delicato. È evidente che la motivazione era implicita, in base alla disposizione secondo cui i 100 chilometri si applicano nell'ambito dello schema organizzatorio del servizio. Averla poi resa esplicita certamente non costituisce fatto legittimo né in sede interna né in quella esterna.

Fra i tanti casi che quotidianamente riscontriamo in merito al problema della non applicazione della legge sui 100 chilometri, ho preferito e voluto porre un interrogativo su un fatto che reputo di particolare delicatezza e che per questo motivo ho evidenziato in questa sede: un'ordinanza del TAR è stata in qualche modo aggirata. Mi riferisco alla decisione del TAR che ha riconosciuto che i giovani menzionati nell'interrogazione sono stati inviati ad espletare il servizio militare da Napoli a Piacenza senza alcuna motivazione nella loro assegnazione.

Quindi, oggi non posso che dichiararmi insoddisfatto e sperare che una situazione di tal genere possa essere definita in modo migliore in futuro. Non dobbiamo, infatti, più trovarci di fronte ad alibi cartacei e a rippicche odiose per il solo fatto che alcuni giovani sono ricorsi al TAR e per il fatto che quest'ultimo ha accolto il ricorso stesso. Non si possono cambiare le carte in tavola. Ci rendiamo tutti conto che si tratta di una questione anche di buon senso e non solo giuridica. Pertanto, invito il Ministero a chiarire finalmente questa problematica con maggiore precisione.

PRESIDENTE. Lo svolgimento della interrogazione all'ordine del giorno è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 14,50.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIANCARLO STAFFA

